



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 29 Del: 18/07/2016

Oggetto: Art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 ed Art. 1 comma 557 L. 311/2004 - Prosecuzione incarico temporaneo, retribuito in regime di straordinario al dipendente Rag. Antonello Picconi.

L'anno **DUEMILASEDICI**, Addì **DICIOTTO**, del mese di **LUGLIO**
alle ore **15.00**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono presenti e assenti i Sigg. Assessori:

			Presente
1	MICHELANGELI CLARA	SINDACO	S
2	CARZEDDA CLAUDIO	VICE SINDACO	S
3	DAGA FABIO	ASSESSORE	N

S = Presenti n. 2 N = Assenti n. 1

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede l'Adunanza il Sindaco:
MICHELANGELI CLARA

Assiste il Segretario Comunale STAVOLE D.SSA EMANUELA

Pareri ex Art. 49 d.lgs. 267/2000 del 18/08/2000:

1) Si esprime parere

FAVOREVOLE

sotto il profilo della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

CARZEDDA CLAUDIO

2) Si esprime parere

sotto il profilo contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2014 e dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, che prevede che " I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitantipossono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Vista la circolare n. 2/2005 del 21.10.2015 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez I, n. 2141 del 25.05.2005, considera questa norma derogativa al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

Visto altresì l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili.....salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Tenuto conto che da costante interpretazione, la norma considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego, consentente ad dipendente pubblico a tempo pieno ed indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un' altra Amministrazione con meno di 5000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Richiamato altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che " la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'art. 3 delle Legge Finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art.36";

Considerata la convenzione che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente interessato e disciplina in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Vista la delibera n.223/2012 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale viene sostenuto che la formula organizzativa introdotta dal citato art.1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre sezioni, Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto parere n. 17 del 20 maggio 2008, nonché deliberazione n. 955/2012/PAR;

Atteso che la stessa Corte dei Conti ha altresì espresso pareri in base ai quali la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra una formula flessibile di assunzione e d'impiego e pertanto la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in Legge n. 122/2010;

A seguire che il citato 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti con meno di 5000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, per cui in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza.

Ritenuto opportuno richiedere:

al Comune di Orune, la disponibilità del dipendente Picconi Antonello, Cat. C p.e. C3, a prestare servizio presso il servizio finanziario del Comune di Onani per 6 mesi prorogabili, per n. 3 ore settimanali decorrenti dal 01/07/2016;

Vista l'autorizzazione del Sindaco del Comune di Orune rilasciata al predetto dipendente, come da protocollo 1384 del 30.06.2016;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs. 165 del 2011;

Vista la Legge n. 311 del 2004;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Finanziario per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 1, c.557 della L. 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, al dipendente del Comune di Orune, Sign. Picconi Antonello Cat. C p.e. C3, affinché lo stesso prenda la propria attività lavorativa presso l'Ufficio Finanziario di questo Ente per un numero massimo di 3 ore settimanali;

Di proseguire il rapporto di lavoro sulla base della convenzione già stipulata e che la stessa avrà decorrenza dal 01/07/2016 fino al 31.12.2016 e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che l'incarico di che trattasi, come chiarito dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15.04.2011, non va computato ai fini del trattamento economico ordinariamente spettante ex art.9 comma 1 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge 122/2010, fermi restando comunque i limiti fissati dal successivo comma 2;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato di formalizzare l'incarico, assumendo gli atti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione;

Di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO F.to MICHELANGELI CLARA _____	IL SEGRETARIO F.to STAVOLE D.SSA EMANUELA _____
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
dal giorno 18-07-2016 al giorno 02-08-2016 per 15 giorni consecutivi

Onani', li 18-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STAVOLE D.SSA EMANUELA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', li 18-07-2016



IL SEGRETARIO

(Handwritten signature)